



N. 32 - novembre 2018

A.S. 729 - Disposizioni in materia di risarcimento del danno non patrimoniale

Il contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge, riprendendo, in larga parte, il contenuto dell'A.C. 1063 della XVII legislatura (approvato dalla Camera dei deputati, e licenziato dalla Commissione giustizia del Senato) intende **riformare l'intero sistema del risarcimento del danno non patrimoniale** fornendo parametri certi ed uniformi cui gli uffici giudiziari debbano attenersi sull'intero territorio nazionale.

Il provvedimento, composto da 5 articoli e da due allegati, interviene con tale finalità sul codice civile, sulle sue disposizioni di attuazione nonché sul Codice delle assicurazioni private, dettando, infine, una disciplina transitoria della nuova disciplina e le necessarie abrogazioni.

L'**articolo 1**, oltre a **modificare l'articolo 2059 c.c.**, introduce nel codice civile i **nuovi articoli 2059-bis e 2059-ter** che prevedono diversi criteri di quantificazione del risarcimento se derivante da danno alla salute o meno.

Più nel dettaglio, l'articolo 2059 c.c. come riscritto prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale solo nel caso in cui il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati. Inoltre la disposizione specifica che il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto:

- sia la sofferenza morale interiore;
- sia l'alterazione degli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso.

Il nuovo **articolo 2059-bis c.c.** fornisce una **definizione di danno non patrimoniale derivante da lesione** (temporanea o permanente) **del diritto alla salute**; tale definizione si fonda sulle elaborazioni della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (che unifica il danno biologico col danno morale e esistenziale) e determina la **risarcibilità del danno non patrimoniale sulla base delle tabelle di Milano** (aggiornate, da ultimo nell'ottobre 2017). Tali tabelle sono previste dal nuovo art. 84-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile (inserito dall'art. 2 del provvedimento, v. *infra*) e sono contestualmente introdotte mediante un allegato A alle stesse disposizioni.

In proposito è opportuno rilevare che le tabelle dell'Allegato sono quelle "edizione 2014", antecedenti quindi alle attuali "edizione 2018).

L'art. 2059-bis fa espresso riferimento - come lesione del diritto alla salute - alla lesione dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (danno biologico), indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito. La sofferenza morale può essere liquidata solo se allegata e provata, in una percentuale del danno biologico, da determinarsi equitativamente da parte del giudice.

Il nuovo **articolo 2059-ter c.c.**, residuale rispetto al precedente, riguarda la determinazione del **danno non patrimoniale derivante dalla lesione di "altri diritti"** (diversi da quello alla salute). E' previsto che tale danno sia determinato

dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge. Se non prevista direttamente dalla legge, il risarcimento per tale tipologia di danno va, infine, **determinato dal giudice in via equitativa**.

L'**articolo 2** della proposta in esame **introduce**, al comma 1, l'**art. 84-bis** nelle **Disposizioni di attuazione del codice civile** (R.D. n. 318 del 1942).

L'art. 84-bis ribadisce come il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059-bis deve essere determinato sulla base delle **tabelle contenute nell' allegato A** alle stesse disposizioni di attuazione.

Il secondo comma dell'art. 84-bis stabilisce direttamente, **in caso di morte del danneggiato**, un risarcimento del danno non patrimoniale da quest'ultimo subito - per il periodo intercorso tra l'evento lesivo e la morte dello stesso - quantificato nell'80% di quello indicato nelle tabelle.

Tale risarcimento (da danno "tanatologico") dovrebbe quindi aggiungersi a quello cui hanno diritto gli eredi per la perdita del congiunto e separatamente liquidato. Il tema della risarcibilità del cd. **danno tanatologico** è stato oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale. L'orientamento maggioritario, rimanendo alle pronunce meno risalenti, non condivide l'esistenza di tale tipologia di danno (**Cassazione, Sezioni Unite, sentt. n. 26972 e n. 26973 dell'11 novembre 2008**), in quanto mancherebbe un titolare del diritto al risarcimento del danno da morte (il soggetto leso è quello deceduto) ed il diritto al ristoro non sarebbe trasmissibile agli eredi. Di diverso avviso la più recente **Cassazione, sentenza 8 aprile 2010, n. 8360**, che ha riconosciuto trasmissibile agli eredi il diritto al risarcimento del danno tanatologico – riconducibile al danno morale - qualora la morte del soggetto sopraggiunga immediatamente oppure a breve distanza di tempo dall'azione lesiva, in quanto l'evento lede non il diritto alla salute, ma il diritto alla vita. Spetterà al giudice, in sede di liquidazione, comprendere i danni morali subiti iure proprio dai parenti della vittima, nonché l'importo dovuto per le sofferenze psichiche subite dalla vittima prima di morire. Pertanto, il giudice dovrà personalizzare la liquidazione dell'unica somma dovuta in risarcimento dei danni morali, tenendo conto anche del c.d. tanatologico, qualora le parti interessate ne facciano specifica richiesta. In senso analogo **Cassazione, Sez. lavoro, sent. n. 13672 del 7 giugno 2010**. Le tesi contrarie al risarcimento del danno tanatologico sono state sostanzialmente argomentate sulla

base dell'esame della natura personale del diritto de quo nonché sulla non risarcibilità del "danno da perdita della vita", in quanto un conto sono le lesioni e le sofferenze morali collocate in un arco temporale apprezzabile, un conto è la morte stessa, che elimina ogni conseguenza pregiudizievole per il defunto, conseguenze necessarie perché si possa parlare di risarcimento. In senso restrittivo si è pronunciata la Corte di Cassazione, **sentenza 2 luglio 2010, n. 15706** secondo cui la lesione dell'integrità fisica con esito letale è configurabile come danno risarcibile agli eredi solo se sia trascorso un lasso di tempo apprezzabile tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte; in questo caso è configurabile un danno non patrimoniale risarcibile e trasferibile agli eredi *iure hereditatis*. Esclude il risarcimento anche Cassazione, **sentenza 24 marzo 2011, n. 6754**, qualora il defunto non abbia avuto una lucida coscienza per la sua condizione. Occorre menzionare, infine, la **sentenza 20 aprile 2012 n. 6273** con la quale la Corte di Cassazione ha escluso la risarcibilità del danno tanatologico, inteso come consapevolezza dell'imminente fine della vita, qualora la vittima non abbia patito alcun dolore di natura psichica, ad esempio nel caso di un soggetto in coma, rimasto in tale stato fino al decesso.

Con riferimento alla nozione di **prossimi congiunti**, la giurisprudenza è unanime nel ritenere moglie, genitori, figli e fratelli (anche unilaterali) della vittima defunta, legittimati a chiedere il risarcimento. In tali ipotesi, infatti, non è richiesta alcuna prova particolare se non quella relativa alla sussistenza di uno stretto legame familiare.

In alcuni casi il diritto al risarcimento del danno tanatologico è stato riconosciuto anche **al nipote per la perdita del nonno o dello zio**. Particolarmente dibattuta è stata, poi, la risarcibilità del danno morale subito dal **nascituro** in conseguenza della morte del padre avvenuta durante la gestazione. Infine in un caso è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno da perdita non patrimoniale, al padre, nonno e fratello di fatto di un ragazzo, vittima di un incidente stradale (**Tribunale di Roma, Sentenza 4 novembre 2016**).

Si osserva che appare utile specificare, al secondo comma dell'art. 84-bis, che il danno non patrimoniale subito dal deceduto si riferisce al periodo che intercorre tra la lesione e la morte.

In base al terzo comma del nuovo art. 84-bis, un aumento o una diminuzione del risarcimento previsto dalle tabelle può essere stabilito dal giudice – apprezzate le condizioni soggettive del danneggiato - quando la menomazione accertata abbia

inciso tra la lesione e la morte, "su specifici aspetti dinamico-relazionali personali" della vittima.

L'art. 84-*bis*, infine, a fini di uniformità risarcitoria dei danni non patrimoniali alla salute (art. 2059-*bis*) e lesivi di altri diritti (art. 2059-*ter*), prevede che il Ministero della giustizia provveda alla **pubblicazione**, nel gennaio di ogni anno, **delle sentenze** in materia emesse nell'anno precedente.

Si osserva che la disposizione non indica le modalità di pubblicazione delle sentenze.

L'**articolo 3** detta la disciplina del **risarcimento del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale**, che dovrà essere determinato in base a una tabella contenuta nell'**allegato 2** al disegno di legge. L'allegato riproduce fedelmente l'ammontare dei risarcimenti per la perdita di un congiunto stabiliti dalle **tabelle di Milano**.

In proposito è opportuno rilevare come l'allegato, anche in questo caso, faccia rinvio alle tabelle 2014. Nell'ottobre 2017 sono state adottate le nuove tabelle 2018.

Il comma 2 dell'articolo 3 riconosce il possibile risarcimento anche del danno a rapporti parentali o di convivenza non compresi nell'allegato 2, a seguito di un equo e motivato apprezzamento da parte del giudice.

Infine il comma 3 dell'articolo, per finalità di uniforme valutazione dei danni non patrimoniali prevede, in capo al Ministero della giustizia, un obbligo di pubblicazione annuale di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali.

Si osserva che, anche in questo caso, la disposizione non indica le modalità di pubblicazione delle sentenze.

L'**articolo 4** interviene sul **Codice delle assicurazioni private** di cui sostituisce gli articoli 138 e 139. In particolare è superata la previsione contenuta nell'art. 138 relativa all'adozione, con rego-

lamento del Governo, di una tabella unica nazionale per la **quantificazione del danno biologico per lesioni di non lieve entità**. La disposizione reca una riformulazione sia dell'art. 138 che dell'art. 139 del Codice, disposizioni attualmente relative, rispettivamente, al **risarcimento del danno biologico di «non lieve entità»** e di **«lieve entità»**.

Le due disposizioni sono sostituite dai nuovi articoli 138, ora **rubricato "Danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona"**, e 139, rubricato **"Danno non patrimoniale permanente da lesione alla persona"** i quali – in coerenza con la riforma introdotta - rimandano ai fini del *quantum* risarcitorio relativo ai danni non patrimoniali da lesioni alla persona, (tutti i danni, compresi quelli derivanti da sinistri stradali e da circolazione dei natanti) alle tabelle di cui all'allegato A annesso alle disposizioni per l'attuazione del codice civile (vedi *supra*). In caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta dalle medesime tabelle per ciascun giorno.

Per entrambe le tipologie di danno ricorre la formula che prevede un **possibile aumento (o una diminuzione) fino al 50% del danno liquidato** in base alle tabelle a seguito di equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato da parte del giudice.

L'**articolo 5** del provvedimento concerne, infine, le **abrogazioni** e la **disciplina transitoria**. E' così **abrogato**:

- il **decreto del Ministro dello sviluppo economico** del 17 luglio 2017, recante Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri stradali e dalla circolazione dei natanti;

Una **norma transitoria** disciplina l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della legge, stabilendo l'applicazione delle nuove regole alle fattispecie in cui il risarcimento del danno, a tale data:

- non sia stato ancora determinato in via transattiva, oppure
- non sia già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva.

L'art. 5 prevede, infine - con DM Salute - un **aggiornamento annuale**, in misura corrispondente alle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, dei valori di liquidazione del danno alla persona dettati dalle tabelle allegate.

Quadro normativo e giurisprudenziale

1. La tipicità del danno non patrimoniale

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, inteso come lesione degli interessi della persona non connotati da rilevanza economica, deriva dal dettato dell'**articolo 2059 del codice civile**. A differenza del danno patrimoniale, quello non patrimoniale è tipico: la disposizione codicistica infatti prevede che esso debba essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge.

2. Un danno "onnicomprensivo"

Il risarcimento ex articolo 2059 è stato per molto tempo limitata al danno derivante da reato (articolo 185 c.p.), limitazione ritenuta lesiva del principio di uguaglianza, discriminando tra danneggiati da illecito penale e da illecito civile. La Cassazione (con le sentenze "gemelle" nn. [8827](#) e [8828 del 2003](#)) ha ritenuto che una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c. vede il **danno non patrimoniale** come **categoria ampia**, comprensiva di ogni ipotesi di danno alla persona e che va quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori della riserva di legge correlata al danno da reato. Infatti, secondo la Cassazione, venendo in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale che ne consegua sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'articolo 185 c.p. Una **lettura costituzionalmente orientata** della norma impone di ritenere inoperante il detto limite se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. Occorre considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia

inciso su un interesse costituzionalmente protetto la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi. D'altra parte, il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale.

Già con la [sentenza n. 88 del 1979](#), la Corte Costituzionale - in relazione all'**espansione del concetto di danno alla persona** - statui che la salute è un "diritto fondamentale, primario ed assoluto dell'individuo, il quale, in virtù del suo carattere privatistico, è direttamente tutelato dalla Costituzione (articolo 32) e, nel caso di sua violazione, il soggetto può chiedere ed ottenere il giusto risarcimento, in forza del combinato tra il medesimo articolo costituzionale e l'articolo 2059 del codice civile".

Ancora la Corte costituzionale ([sentenza n. 233 del 2003](#)) prospettava, "nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (articolo 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona".

3. Il danno patrimoniale fra danno biologico e danno morale

L'articolo 2059 non fornisce, tuttavia, una precisa definizione del danno non patrimoniale, che la giurisprudenza ha considerato a lungo come

danno morale, per poi accedere a interpretazioni più articolate (distinzione tra danno biologico – considerato come danno alla salute in senso stretto – danno morale, danno esistenziale, ecc.).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione – prima della nota [sentenza n. 26972 del 2008](#) – aveva più volte distinto il danno non patrimoniale in danno biologico e danno morale, prevedendo autonome liquidazioni delle rispettive entità risarcitorie.

Tra le altre, la Cassazione, con la [sentenza n. 11039 del 2006](#), ha affermato che il **danno biologico** - inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona - consiste nelle ripercussioni negative, di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica, della suddetta lesione per l'intera durata della vita residua del soggetto leso, nel caso di invalidità permanente, oppure, nell'ipotesi di invalidità temporanea, finché la malattia perduri.

Mentre la precedente giurisprudenza di legittimità derivava, quindi, la risarcibilità del danno biologico dal diritto al risarcimento per fatto illecito ex articolo 2043 c.c. (così aggirando la riserva di legge di cui all'articolo 2059 c.c.), tale danno è attualmente fatto rientrare dalla Cassazione nell'ambito del danno non patrimoniale. Il **danno morale**, prosegue la citata [sentenza n. 11039 del 2006](#), costituisce invece, autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia ontologica rispetto al danno biologico, con la conseguenza che, nella determinazione della misura del suo risarcimento, il giudice non può limitarsi ad attribuire al danneggiato una quota parte del danno biologico, ma deve procedere a liquidare autonomamente il risarcimento atto a riparare la lesione dell'integrità morale, adeguando i parametri del risarcimento alla predetta entità della sofferenza e del dolore, oltre che alla lesione della dignità della persona.

Sempre secondo la Cassazione, il **danno esistenziale**, da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e

gli assetti relazionali propri del soggetto inducendolo a scelte di vita diverse, quanto all'espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il fatto dannoso, non costituisce una componente o voce né del danno biologico (lesione all'integrità psico-fisica accertabile in sede medico-legale), né del danno morale soggettivo (dolore o patema d'animo interiore), ma un autonomo titolo di danno, il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo ([Sentenza n. 18199 del 2007](#)).

4. La risarcibilità del danno non patrimoniale

Per il risarcimento del danno non patrimoniale, il dato normativo si è, quindi, rivelato insufficiente a garantire la certezza del diritto rimandando, in generale, alla legge del caso concreto. Le principali disposizioni di riferimento contenute nel codice civile sono:

- L'articolo 2043 c.c. prevede il principio del risarcimento del danno da fatto illecito.
- L'articolo 2059 c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (per lungo tempo l'unico caso previsto dalla legge era proprio il risarcimento da reato);
- L'articolo 2056 c.c. prevede che il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223 (risarcimento del danno emergente e del lucro cessante per l'inadempimento o il ritardo nelle obbligazioni), 1226 (liquidazione da parte del giudice con valutazione equitativa del danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare) e 1227 (concorso del fatto colposo del creditore). Alcune incertezze sono derivate dall'applicazione dell'articolo 1226 c.c. sulla valutazione equitativa del danno da parte del giudice, quando tale danno non può essere provato nel suo preciso ammontare. Sempre in base all'articolo 2056 c.c. il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

5. ...e la sua quantificazione

La liquidazione del danno non patrimoniale (che, in quanto equitativo, si presta ontologicamente a interpretazioni difformi) - oltre che dalla difficoltà di individuare una precisa definizione delle diverse "sofferenze" suscettibili di risarcimento - è stata costantemente caratterizzata da una notevole **diversità dei criteri di valutazione** da parte degli uffici giudiziari sul territorio (sistemi tabellari "a punto", liquidazione solo equitativa, liquidazione per voci separate di danno - biologico, morale, esistenziale - , liquidazione unitaria come danno biologico onnicomprensivo, previsione o meno di limiti risarcitori massimi e minimi), con il risultato sia di una estrema incertezza nell'individuazione di parametri oggettivi di riferimento sia di un'applicazione della legge lesiva della parità di trattamento tra i cittadini (*quantum* diversi di risarcimento liquidati per casi analoghi).

Per l'esigenza di contrapporre uniformità di giudizio alle indicate disparità valutative, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - con la [sentenza n. 26972 del 2008](#) - hanno ritenuto il danno non patrimoniale categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Il **danno non patrimoniale** da lesione della salute costituisce una **categoria** ampia ed **omnicomprensiva**, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Non può, dunque, secondo la Suprema Corte, farsi riferimento a generiche sottocategorie denominate danno morale, "danno esistenziale", danno da perdita parentale, perché si finisce in tal modo per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità. Il rilievo che tale decisione ha rivestito nella giurisprudenza deriva, quindi, dall'aver riconosciuto al danno biologico portata tendenzialmente onnicomprensiva.

Infatti, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito già è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'articolo 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante ([Sentenza n. 500 del 1999](#)). Al contrario quello del danno non patrimoniale è

connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona ([Sentenza n. 15022 del 2005](#) e n. [23918 del 2006](#)).

6. Un unico criterio di liquidazione: le Tabelle di Milano

Il percorso della giurisprudenza di legittimità avviato nel 2008 culmina con la [sentenza della Cassazione n. 12408 del 2011](#) che - ribadendo il criterio della onnicomprensività del danno non patrimoniale risarcibile - ha introdotto il principio della necessità di applicare su tutto il territorio nazionale un unico criterio di liquidazione, da ritenersi equo, costituito dalle cosiddette "tabelle di Milano", adottato come tale dalla giurisprudenza della Corte (va ricordato che il Tribunale di Roma non ha condiviso l'orientamento espresso dalla Suprema Corte ed adotta proprie tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, diverse da quelle di Milano. Si veda da ultimo [Tribunale di Roma, Sez. XIII, sentenza 9 aprile 2018](#)).

Le Tabelle di Milano sono le tabelle elaborate dall'**Osservatorio sulla giustizia civile** di Milano che, dopo la sentenza delle Sezioni unite del 2008, hanno previsto una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale in termini di dolore, sofferenza soggettiva.

Si tratta della **liquidazione congiunta** dei danni liquidati a titolo di **danno biologico** (standard e personalizzato per particolari condizioni soggettive) e di **danno morale**.

Le tabelle di Milano incrociando fasce di età del danneggiato e punti di invalidità, individuano i valori monetari medi di tale liquidazione onnicomprensiva (valore cd. "punto") nonché percentuali di aumento "personalizzate", laddove il caso presenti specifiche, provate peculiarità. Solo in casi eccezionali, si prevede una valutazione del giudice in deroga ai valori minimi e massimi.

Analoghe tabelle quantificano il danno non patrimoniale conseguente a lesione non permanente; anche in tal caso di tratta di liquidazione congiunta di danno biologico e danno morale. Una separata tabella riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita parentale (morte di un congiunto).

Sostanzialmente, il danno biologico "unitario" risulta, dalla giurisprudenza, attualmente superato come *summa* delle diverse tipologie di danno non patrimoniale risarcibile, sostituito dal danno non patrimoniale, complessivamente considerato come "contenitore" di tutte le componenti di danno: biologico, morale ed esistenziale.

E' opportuno osservare, peraltro, come l'adozione della cosiddetta tabella non esoneri il giudice dalla dovuta **personalizzazione dei valori dei punti al caso concreto**, nonostante che la tabella sia costruita in genere con riferimento ai parametri dell'età e del grado di invalidità del soggetto leso, in quanto ciò attiene ad un'evoluzione e perfezionamento della prima fase operativa, e cioè l'individuazione di parametri il più possibile uniformi tra casi astrattamente simili, ma non incide sull'opera di personalizzazione del parametro al caso concreto (seconda fase). Il Giudice, infatti, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo *l'id quod plerumque accidit*, dando adeguatamente conto in motivazione di tali circostanze e di come esse siano state considerate (si veda Cass. civ. Sez. III Sentenza, 23 febbraio 2016, n. 3505). In proposito la Cassazione ha recentemente rilevato come nel caso in cui "la tabella suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidità, quale, ad esempio, del 50%, questa percentuale indica che l'invalido, a causa della menomazione, sarà teoricamente in grado di svolgere la metà delle ordinarie attività che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età, sarebbe stata in grado di svolgere" (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 07 maggio 2018, n. 10912).

All'esito della necessaria fase della "personalizzazione", comunque, il giudice può riscontrare che

il valore indicato dalle tabelle relative ai punti di invalidità si adatta perfettamente al caso concreto, secondo il suo equo apprezzamento.

7. Il Codice delle assicurazioni private: la previsione di una tabella unica nazionale

Tale quadro normativo-giurisprudenziale va integrato con le previsioni del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs n. 209 del 2005), il cui articolo 138 prevede che il Governo adotti un regolamento (d.P.R.) che, in relazione ai danni da sinistri stradali, secondo una serie di principi e criteri, provveda alla predisposizione di una **tabella unica nazionale** (cd. T.U.N.) per la quantificazione del danno biologico (omnicomprensiva categoria del danno non patrimoniale) per lesioni di non lieve entità (per le microlesioni, i valori sono dettati dallo stesso D.Lgs. n. 205, all'articolo 139). L'articolo 139 del Codice fornisce una definizione di danno biologico come lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

8. L'omnicomprensività del danno non patrimoniale: una nuova crisi?

Un più recente intervento della giurisprudenza di legittimità sembra, tuttavia, mettere in dubbio il criterio dell'omnicomprensività del danno non patrimoniale così come sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2008.

La Cassazione, sentenza n. 20292 del 2012, ha, infatti, confermato una pronuncia della Corte d'Appello di Potenza che aveva riconosciuto in favore dei prossimi congiunti di un soggetto deceduto a seguito di un sinistro stradale, il risarcimento del danno esistenziale come specifica voce risarcitoria oltre a quello morale. Nella indicata decisione si sostiene che danno biologico (cioè la lesione della salute), morale (cioè la sofferenza interiore) e dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti

fondamentali della persona) "costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili". Per la Cassazione tale conclusione, tuttavia, non contrasta con il principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, "giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti (in senso conforme, [Cassazione, Sez Lavoro, sentenza n. 9770 del 2013](#)).

Secondo la sentenza n. 20292 del 2012 le Sezioni Unite non hanno mai predicato un principio di di-

ritto volto alla soppressione per assorbimento, *ipso facto*, del danno morale nel danno biologico, avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell'evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie. Fermo restando, quindi, la liquidazione del danno sotto l'unica voce danno non patrimoniale, la sentenza rivendica l'autonomia del danno morale rispetto sia a quello biologico che a quello esistenziale (dinamico relazionale), predicabile pur in assenza di un danno alla salute.

a cura di Carmen Andreuccioli

L'ultima nota breve:

[AA.SS. nn. 174 e 662 - Disposizioni in materia di patrimoni forzati](#)
(n. 31 - novembre 2018)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

www.senato.it